

**REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI LECCE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice, dott.ssa Maria Gabriella Perrone ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al OMISSIS del ruolo generale contenzioso delle cause dell'anno 2016, proposta da

BANCA

ATTORE-OPPONENTE

nei confronti di

TIZIA

CONVENUTA-OPPOSTA

MOTIVAZIONE

La Banca spiegava opposizione avverso il DI n. OMISSIS con cui il Tribunale di Lecce, su istanza di TIZIA, le ingiungeva la consegna di tutti gli estratti conto, degli ultimi dieci anni, relativi al rapporto di conto corrente n. OMISSIS intestato a CAIA, nonché copia dei contratti, pegni e polizze riferibili a CAIA.

A sostegno dell'opposizione rilevava di avere positivamente evaso analoga richiesta pervenuta dalla parte ingiungente prima del ricorso monitorio, comunicando alla stessa sia il numero di c/c sia la circostanza che il saldo creditorio di euro 15.276,30, da esso conto emergente, era stato consegnato al procuratore speciale degli eredi di CAIA, tra cui vi era anche il coniuge della ricorrente, poi deceduto. Eccepeva, quindi, il difetto di legittimazione attiva della ricorrente ad ottenere la chiesta documentazione sussistendo procuratore speciale degli eredi ed avendo già allo stesso consegnato le somme spettanti.

Concludeva chiedendo revocarsi il decreto opposto, con vittoria delle spese di lite.

Si costituiva parte opposta insistendo nella pretesa monitoria.

Il decreto ingiuntivo veniva dichiarato provvisoriamente esecutivo.

La causa non necessitava di istruzione.

All'udienza del 09.05.2019 le parti precisavano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei propri scritti e la causa veniva riservata per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

Tanto premesso si osserva quanto segue.

TIZIA è erede del coniuge DE CUIUS, deceduto il OMISSIS. Tale dato non è contestato tra le parti.

Sentenza, Tribunale di Lecce, Giudice Maria Gabriella Perrone, n. 817 del 16 marzo 2020

Esso DE CUIUS era, a sua volta, erede di CAIA, deceduta il OMISSIS. Anche tale dato non è contestato.

L'odierna opposta è, quindi, subentrata nei diritti di CAIA per come pervenuti al proprio dante causa, DE CUIUS, coniuge della opposta, poi deceduto.

In ragione di ciò essa opposta ha titolo per esercitare i diritti spettanti al coniuge in relazione alla eredità della zia CAIA.

Ai sensi dell'art. 119 TUB l'erede ha diritto a ricevere copia della documentazione relativa al rapporto intercorso con l'istituto bancario.

Non diversamente rileva la mancanza del consenso degli altri coeredi, trattandosi di diritto proprio di ciascuno di essi, e che ciascun erede è libero di azionare autonomamente. Analogamente deve ritenersi anche laddove sia stato nominato dall'insieme dei coeredi un procuratore speciale per la gestione del rapporto esistente con l'istituto di credito opponente, non importando il conferimento di una procura la privazione in capo al titolare del diritto di agire per la tutela di quanto oggetto di procura.

In ragione di ciò, sussiste il diritto della parte opposta alla ricezione di copia degli estratti conto degli ultimi dieci anni relativi al rapporto di conto corrente conto corrente n. OMISSIS e della documentazione contrattuale relativa al detto rapporto.

Non merita accoglimento, invece, la richiesta di esibizione della restante documentazione (pegni, polizze) poiché genericamente indicati dalla opposta ed in ordine alla cui insussistenza la banca ha già risposto con la missiva del 15.06.2015. In ragione di ciò va revocato il decreto ingiuntivo opposto.

Le spese di lite sono poste a carico della parte opponente in ragione della soccombenza.

PQM

Revoca il DI Opposto.

Ordina alla Banca di consegnare alla opposta TIZIA copia degli estratti conto degli ultimi dieci anni relativi al rapporto di conto corrente conto corrente n. OMISSIS, intestato a CAIA, e della documentazione contrattuale relativa al detto rapporto.

Condanna la Banca al pagamento, in favore della opposta TIZIA delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 4026,00, di cui euro 276,00 per spese vive ed euro 3750,00 per competenze, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge.

Lecce 11.03.2020

Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Perrone

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*